

Sul diritto del curatore fallimentare a impugnare il sequestro valuta il giudice

Il giudizio formulato deve essere di bilanciamento dei contrapposti interessi, considerando la specialità sia delle norme fallimentari che penali

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [37439](#) depositata ieri, la Cassazione ritorna su una questione da lungo tempo controversa in tema di misure cautelari reali, vale a dire la **legittimazione** del curatore fallimentare all'impugnazione delle stesse e, più in generale, la sequestrabilità-confiscabilità dei beni attinti alla massa attiva della procedura.

Proprio per la delicatezza della materia, qui la Corte sviluppa un ampio *excursus* sulla genesi del contrasto giurisprudenziale, rilevando come neppure due arresti delle Sezioni Unite abbiano consentito di giungere a una soluzione condivisa.

Le Sezioni Unite erano, infatti, dapprima intervenute con la sentenza n. [29951/2004](#), con la quale si era affermata la legittimità del **sequestro preventivo**, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita appartenenti a impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, avesse dato motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle di tutela dei legittimi interessi dei creditori fallimentari. Una volta affermata l'esperibilità del sequestro preventivo sui beni del fallito, le Sezioni Unite avevano poi riconosciuto al curatore fallimentare, terzo estraneo al reato, autonoma legittimazione all'impugnazione del provvedimento ablatorio, in quanto attività strumentale alla ricostruzione e conservazione del patrimonio del fallito, funzione demandatagli dalla legge.

Tuttavia, sempre le Sezioni Unite, con la sentenza n. [11170/2014](#), hanno successivamente concluso, sia pure per provvedimenti ablativi nel diverso ambito della responsabilità ex DLgs. [231/2001](#), come il **curatore fallimentare** non abbia diritto di impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita. Questo perché, soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, egli non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima dell'assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi. Giurisprudenza questa poi se-

guita da altre pronunce, anche molto recenti (da ultimo, la n. [31970/2017](#)).

La sentenza qui in esame coglie, peraltro, nella pronuncia n. 11170/2014, la menzione del richiamo dell'[art. 53](#) comma 1 del DLgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale sui mezzi di impugnazione contro i sequestri e, quindi, ai soggetti legittimati, al fine di sostenere che il curatore non può che essere "persona a cui le cose sono state sequestrate", titolare del diritto di impugnativa ex [art. 322](#) e [322-bis](#) c.p.p. ("riesame e appello del decreto di sequestro preventivo").

In realtà, per la Corte la figura del curatore si colloca in un sistema complesso in cui si realizza una scissione tra la titolarità "nominalistica" del diritto di proprietà e la titolarità della "gestione" di tale diritto che potrebbe, per scelta degli organi della procedura, non riferirsi a tutti i beni o **rapporti patrimoniali** del fallito.

Di qui la necessità, soprattutto nell'ambito sempre più diffuso e complesso delle misure cautelari reali, di una valutazione caso per caso, fuori da ogni generalizzazione, circa la riconducibilità del curatore alle categorie legittimate all'impugnazione. D'altronde, osserva la Corte, l'interesse ad impugnare può essere secondo i casi dell'indagato o della curatela senza che sia possibile alcuna rigida generalizzazione sul punto.

Da considerare anche le esigenze di prevenzione penale

Nel caso di specie, oggetto del sequestro erano somme giacenti sul conto corrente della procedura senza che le stesse si potessero attribuire al reato fallimentare contestato ([art. 10-bis](#) DLgs. 74/2000) piuttosto che agli esiti di positive azioni revocatorie o di responsabilità.

Ne discende quindi il principio di diritto per cui il giudice – penale – deve apprezzare **nel caso concreto** il diritto e l'interesse del curatore fallimentare all'impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità sia delle norme fallimentari che di quelle penali, formulando di volta in volta, anche in considerazione delle esigenze di prevenzione penale, un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.